



**Regolamento Comunale
per l'utilizzo dei parchi gioco e delle aree
verdi comunali**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle aree verdi e delle attrezzature riservate a parchi gioco per bambini, volte sia alla valorizzazione delle funzioni ludico ricreative e sia alla promozione del rispetto del verde pubblico comunale.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori dei parchi gioco comunali.

Articolo 2. Definizioni

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi gioco e le aree verdi di proprietà comunale attrezzati con giochi e/o arredo urbano e posizionati su tutto il territorio comunale.

PARCHI GIOCO: aree recintate o non recintate con presenza di almeno due strutture ludiche destinate al gioco dei bambini;

AREE VERDI: tutte quelle aree verdi che non hanno almeno due strutture ludiche destinate al gioco dei bambini;

PARCHI PUBBLICI: comprende entrambe le sopracitate categorie

Articolo 3. Parchi giochi di proprietà comunale - Ubicazione

Ospedaletto:

- *Parco gioco di Via Busa*
- *Parco di Via Monte Pastello*

Santa Lucia:

- *Parco gioco di via Don Morandin*

Arce':

- *Parco gioco via Belvedere (parco "Padre Zeno")*

Balconi:

- *N.2 Parchi gioco in via San Francesco*
- *Parco Piazza Tanti Balconi*
- *Parco Via Don Calabria*

Capoluogo:

- *Parco gioco in via Mons. Castagna*
- *Parco gioco in via Don Ottoboni*
- *Parco gioco in via Zenati*
- *Parco gioco in via Butturini*
- *Parco gioco in via Moletti*

- *Parco gioco in via Salvo D'Acquisto*
- *Parco gioco in via Sotto Grotti*
- *Parco gioco in via Papa Paolo VI*
- *Parco gioco in via Vezza*
- *Parco gioco in via Girelli*
- *Parco gioco in via Beghini*
- *Parco gioco in via Martiri della Liberta'*
- *Parco gioco in via Papa Giovanni XXIII*
- *Parco gioco Via Falcone*

Settimo:

- *Parco gioco di Via Dei Peschi*
- *Parco gioco di Via Bertoldi*
- *Parco gioco di Via Mons. Vicentini*
- *Parco gioco di Via Corte Regia*

Articolo 4. Norme generali di comportamento

E' fatto obbligo a tutti mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante sia le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque non superiore ad anni 14.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

I parchi gioco recintati sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

ORARIO INVERNALE periodo tra il 1° novembre ed il 31 marzo dalle ore 8,00 alle ore 18

ORARIO ESTIVO periodo tra il 1° aprile ed il 31 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 22,00

E' fatto obbligo per i fruitori richiudere i cancelli d'ingresso dei parchi ove presenti una volta entrati.

I parchi gioco e le aree verdi non recintati sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di utilizzo è compreso tra le ore 8,00 e le ore 22,00.

E' fatto divieto introdursi nei parchi pubblici al di fuori degli orari di utilizzo;

La Giunta comunale con apposito provvedimento può modificare i sopra riportati orari.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione e per motivi di sicurezza e/o trattamenti d'igiene pubblica.

E' vietato l'accesso ai parchi gioco:

- alle biciclette o altri velocipedi;

- ai mezzi a motore ad eccezione dei seguenti mezzi:

- di soccorso;

- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale

- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;

- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;

- appartenenti al servizio di sorveglianza e/o alla chiusura – apertura di parchi e/o giardini;

- raccolta rifiuti.

All'interno dei parchi gioco sono vietati i seguenti comportamenti:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i tappeti erbosi;
- raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi, e depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
- provocare danni a strutture e infrastrutture (segnaletica, arredo, giochi etc.);
- spostare le attrezzature e arredi presenti nelle aree;
- inquinare il terreno;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- è vietato conferire, nei cestini porta rifiuti, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- realizzare scarichi o discariche non autorizzati;
- servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo;
- affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili;
- scavalcare le transenne o le recinzioni posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- soddisfare le necessità fisiologiche.
- posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;

- fumare all'interno dei parchi gioco;
- creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone **dalle ore 12.30 alle ore 15.30**; La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 5. Detenzione dei cani od altri animali all'interno dei parchi gioco e aree verdi

Parchi gioco: è vietato l'accesso ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola. La presente disposizione non si applica a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

Aree verdi: i proprietari o conduttori di cani debbono utilizzare guinzaglio atto a trattenere l'animale; bardare i cani di grossa taglia o ritenuti pericolosi con apposita museruola; munirsi di apposita paletta, pinza o altro prodotto simile adatto allo scopo nonché idonei involucri o sacchetti impermeabili per la raccolta delle feci come già previsto all'art. 52 del regolamento comunale di igiene urbana.

Articolo 6. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

I parchi pubblici sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo agli altri frequentatori né arrecare danni all'ambiente naturale ed ai manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

Giochi non individuali con la palla quali calcio, pallavolo, pallacanestro, sono permessi solo nei parchi dove esiste l'area appositamente attrezzata.

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori né alle vicine abitazioni.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Al di fuori dell'utilizzo generico, come sopra disciplinato, è vietato organizzare manifestazioni di vario genere senza l'autorizzazione comunale.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Pescantina, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze.

Il Comune di Pescantina concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

Tutte le ulteriori richieste diverse da quelle sopracitate configurano occupazione suolo pubblico e pertanto sono escluse dalla presente regolamentazione.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

Articolo 7. Manutenzione e accessibilità dei parchi e dei giardini di proprietà comunale

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature nonché la gestione degli accessi è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture anche avvalendosi di "patti di collaborazione" con la cittadinanza.

Articolo 8. Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia.

Articolo 9. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.